



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828

U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662401- Mail: provveditorato@arnascivico.it – PEC: apec.ospedalecivicopa@pec.it

PROCEDURA APERTA IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ARNAS CIVICO DI PALERMO E L'ASP DI PALERMO FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E DI UFFICIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina, Benfratelli di Palermo, in qualità di azienda capofila delegata dall'ASP di Palermo (nel seguito Azienda o ARNAS o ASP) indice procedura aperta in unione di acquisto, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, per la fornitura di Arredi Sanitari e di Ufficio (di seguito anche solo "Prodotti"), per un periodo di tre anni.

La gara è suddivisa in sei Lotti, la cui suddivisione è stata effettuata su base funzionale, tenuto conto della tipologia di prodotto, in modo da assicurare l'omogeneità degli spazi da arredare e la funzionalità degli arredi da usare in modo combinato, ed al fine di consentire una maggiore partecipazione delle imprese concorrenti ed una migliore esecuzione contrattuale delle forniture, come di seguito riportato:

LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CPV
1	ARREDI SANITARI	33192000-2
2	CARRELLI	39150000-8
3	ARREDI PER SALE E BLOCCHI OPERATORI	33192340-7
4	LETTI	33192120-9
5	ARREDI PER UFFICIO	39290000-1
6	SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI	39000000-2

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti senza alcuna limitazione in ordine all'aggiudicazione degli stessi.

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa (lotti n. 1, 4) e all'offerta con il prezzo più basso (lotti n. 2, 3, 5 e n. 6) per singolo lotto indivisibile.

L'Operatore economico dovrà indicare anche i prezzi unitari di tutti gli articoli presenti nel lotto medesimo. Detti quantitativi potranno variare anche in modo significativo nell'ambito del singolo lotto senza che l'aggiudicatario potrà opporsi a tali modifiche.

Le forniture potranno essere effettuate entro l'importo complessivo stabilito nell'ambito dei 3 anni dell'accordo quadro, senza suddivisione per singolo anno e solo in base alle effettive esigenze dell'Azienda. Si precisa che l'intera fornitura potrà essere completata anche prima dello scadere del terzo anno in base alle effettive esigenze aziendali.

La durata può essere prorogata di un ulteriore anno, qualora il progetto complessivo non venisse completato nei 3 anni indicati ma sempre nel rispetto dell'importo massimo dell'accordo quadro.

La quantità per ogni Prodotto sono da considerarsi indicative e sono state stimate sulla base delle richieste delle UU.OO. delle Azienda.

L'Azienda appaltante si riserva di procedere agli ordini sulla base delle necessità delle UU.OO. che potrebbero anche variare, infatti potrà arrecare senza alcun limite, variazioni in meno al valore complessivo aggiudicato in relazione alle esigenze delle UU.OO. mentre potranno apportare maggiorazioni del valore contrattuale nel limite massimo del 20%, ai sensi della normativa vigente.

“Laddove nel periodo di vigenza contrattuale si dovesse rendere necessario ulteriore materiale oltre quanto indicato nel presente capitolato, potranno anche essere effettuati ordini per arredi aggiuntivi, che verranno acquistati dall'Ente, applicando al prezzo di listino lo sconto percentuale indicato dall'Operatore economico nel “Modello Offerta economica”, nell'apposita cella, che non dovrà essere inferiore alla percentuale di sconto applicata alla base d'asta per ogni singolo lotto.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi in giorni solari.

ART. 2 VALORE STIMATO E LOTTI

Il valore stimato dell'accordo quadro ammonta ad Euro 5.485.830,00 oltre IVA, così suddiviso:

DESCRIZIONE LOTTI	ARNAS	ASP PA	Importo complessivo a base d'asta (Iva esclusa)
1 - ARREDI SANITARI	771.150,00 €	1.413.400,00 €	2.184.550,00 €
2 - CARRELLI	220.400,00 €	563.000,00 €	783.400,00 €
3 - ARREDI PER SALE BLOCCHI OPERATORI	208.450,00 €	387.500,00 €	595.950,00 €
4 - LETTI	298.200,00 €	625.000,00 €	923.200,00 €
5 - ARREDI PER UFFICIO	360.000,00 €	524.000,00 €	884.000,00 €
6 - SCAFFALATURE E ARREDI METALLICI)	36.900,00 €	77.830,00 €	114.730,00 €
	1.895.100,00 €	3.590.730,00 €	5.485.830,00 €

Costituiscono parti integranti del presente capitolato speciale d'appalto:

- “Capitolato tecnico”- “All .1”
- “Griglie punteggio per i lotti n. 1 e n. 4 – “All. 2”.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Per ciascun lotto, i prodotti da fornire ed i relativi accessori a corredo dovranno essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, ai requisiti imposti dalle normative vigenti ed alle caratteristiche specificate nel presente Capitolato e nell'Allegato, dove sono riportate le caratteristiche specifiche di ogni prodotto richiesto.

Le dimensioni riportate devono intendersi come indicative, pertanto se non diversamente specificato per ciascun prodotto richiesto è previsto un margine di tolleranza non superiore al 10% in aumento o in diminuzione rispetto alle misure indicate.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Tutti gli arredi devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

Il Fornitore deve garantire la stessa linea di arredi e accessori offerti in sede di partecipazione alla gara e presenti in catalogo, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'All. II.5 del "Codice".

Nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, tenendo conto della destinazione d'uso (arredi in ambito sanitario), lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione idonea a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Si precisa inoltre che, tutte le certificazioni, le dichiarazioni ambientali, i rapporti di prova, le dichiarazioni relative alle etichettature ecologiche, certificati di omologazione e tutto quanto dettagliatamente richiesto, meritatamente alle specifiche tecniche di base dei materiali di cui risultano essere composti i prodotti offerti, potranno essere presentate, in fase di offerta, anche tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal concorrente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

L'Azienda, si riserva di richiedere l'originale della documentazione sopra indicata in sede di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di discordanza – non dovuta ad errore materiale – tra l'originale e la copia presentata – il concorrente verrà escluso dalla gara.

Va da sé che i beni dovranno rispondere alle normative vigenti, corrispondere ai criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza, flessibilità, facilità di pulizia ed eventuale disinfezione, manutenzione ed estetica.

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l'utilizzatore può entrare in contatto durante l'uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali; tale requisito è soddisfatto quando:

- la stabilità è conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d'arredo;
- tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm;
- eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti accidentali;
- le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso;
- le estremità di eventuali componenti cavi devono essere chiuse o tappate.

Nel caso si tratti di arredi o altri componenti configurabili come Dispositivi Medici, gli stessi dovranno essere conformi a quanto dispone la direttiva europea 47/2007 e s.m.i. e di conseguenza dovranno riportare in scheda tecnica tutti gli elementi necessari per la decodificazione del dispositivo, ovvero il numero di CND, l'eventuale numero di registrazione in Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici e la classe di appartenenza.

Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o montaggio, in lingua italiana, contenente gli schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari e le istruzioni di installazione, finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei prodotti fornite in opera (escluse le sedute).

Ciascun prodotto dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione, e delle eventuali istruzioni d'uso.

I materiali impiegati per la fabbricazione degli arredi devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili.

Tutti gli arredi e gli altri beni dovranno essere disponibili garantendo un'ampia gamma di colori. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere agli aggiudicatari dei lotti i beni nei colori rispondenti alle proprie esigenze senza che gli stessi abbiano a pretendere variazioni di prezzo (per tale motivo i colori disponibili dovranno essere riportati nella Documentazione Tecnica).

Tutti gli arredi da collocare in un medesimo ambiente devono appartenere alla stessa linea.

Per le parti soggette a usura deve essere garantita la disponibilità di parti di ricambio per i 5 anni successivi oppure resi disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

Qualora, nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai Prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei Prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di Prodotti non conformi consegnati.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosi garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

ART. 4 NORME DI RIFERIMENTO OBBLIGATORIE

Gli arredi devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del D.M. 2 ottobre 2000 (G.U. 244 - 18 ottobre 2000) i cui contenuti (Linee guida d'uso dei videoterminali) restano in vigore, della Legge n° 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.i.m.

Tutti i prodotti devono soddisfare i requisiti minimi specificati nel presente capitolato, devono essere conformi alla normativa vigente all'atto dell'offerta e devono rispettare, fra l'altro, le seguenti normative obbligatorie:

- Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la "Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni" (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019), ove applicabili all'oggetto dell'Appalto Specifico;
- Decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008))".
- Norme relative alla marcatura CE;

In caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme, dovranno essere prese in considerazione le ultime in vigore.

Visto il decreto 18.09.2002 di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi delle strutture sanitarie, in particolare l'articolo 2 ed il punto 3.2 dell'allegato Titolo II, gli arredi imbottiti devono essere omologati ai sensi del DM 26.06.1984 e successive modifiche ed integrazioni in materia di classificazione

della reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, alla classe di reazione al fuoco 1 IM; se non imbottiti di classe non superiore a 2.

Non è sufficiente che sia omologato nella "classe di reazione al fuoco" richiesta il materiale costituente il prodotto ma deve risultare omologato lo specifico manufatto o la serie di mobili offerti.

Rimane salvo quanto previsto dalla nota prot. n. P1493/4122sott. 46 del 18.12.2002 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "DM 18.9.2002 – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti".

Deve essere comprovata da apposita certificazione, da produrre ad ogni consegna dei prodotti, l'emissione di formaldeide, in conformità al decreto 10/10/2008.

ART. 5 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura deve comprendere:

- produzione, fornitura, consegna e collocazione a regola d'arte degli arredi pronti e finiti e degli accessori a corredo degli arredi, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato;
- trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico, scarico, sollevamento in edificio a più piani;
- imballaggi e confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi;
- collaudo, ove previsto, a spesa del contraente, in contraddittorio con l'Azienda che ha emesso l'ordinativo, con fornitura di tutti i manuali tecnico e d'uso e la documentazione previsti dal Capitolato entro 30 giorni dalla data di installazione;
- scelta di un colore dei materiali (testiere, pannelli, carrelli...) specifico da parte della Stazione Appaltante;
- garanzia, assistenza e manutenzione: la ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia su tutti i beni forniti per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.). La gestione e il controllo dell'assistenza durante il periodo di garanzia sarà curato dal Direttore dell'esecuzione, tutto come meglio specificato al paragrafo 8 del presente Capitolato Tecnico;
- ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile.

Si precisa, inoltre, che non esistono vincoli sul quantitativo che l'Azienda può richiedere in ciascuno Ordinario di Fornitura purché il valore economico sia complessivamente non inferiore ad € 500,00 (Euro cento/00), salvo diverso accordo scritto tra le parti.

ART. 6 TRASPORTO E CONSEGNA

La consegna e collocazione dei prodotti pronti per il loro utilizzo, deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda, pena l'applicazione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto dell'OdF per ogni giorno di ritardo.

Tutti i beni acquistati dovranno essere consegnati e collocati direttamente nei locali di destinazione, secondo le indicazioni dell'Azienda.

Il Fornitore deve concordare con il Direttore di esecuzione del contratto (di seguito "DEC"), con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, la data di consegna. Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dal DEC, in tempo utile alla consegna.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, (compreso l'utilizzo di mezzi di sollevamento).

Durante le operazioni di consegna e collocazione a regola d'arte, le vie di esodo verso l'esterno dovranno essere mantenute sempre sgombre ed accessibili, senza che gli allestimenti arrechino pregiudizi alla segnaletica d'emergenza ed ai mezzi antincendio.

L'Azienda ed il Fornitore possono concordare anche consegne oltre i termini di consegna massimi sopra indicati, qualora ciò fosse necessario o preferibile per le stesse.

Su richiesta dell'Azienda deve altresì fornire copia della documentazione tecnica (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni a quelle descritte in Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato. L'Azienda si riserva, in ogni caso, nel corso della vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, la facoltà di effettuare verifiche sugli articoli consegnati.

L'avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia è consegnata all'Azienda.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo. L'Azienda si riserva di accertare la quantità e la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Tutte le operazioni di consegna e montaggio dovranno essere concordate con il DEC; qualsiasi problema dovesse presentarsi nel corso di tali attività dovranno essere immediatamente comunicate al DEC.

Gli articoli consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara.

In caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quanto richiesto, ovvero nel caso di non accettazione dei prodotti che prevedono la consegna e l'installazione, l'Azienda invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare il/i Prodotto/i oggetto di reso, entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda e pena l'applicazione di una penale pari al 1‰ (un per mille) dell'importo contrattuale netto dell'OdF per ogni giorno di ritardo.

Pertanto, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei Prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso".

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dal Richiedente alla Richiesta di Consegna.

E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione alla sostituzione della merce contestata, l'Azienda procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. La merce non ritirata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione può essere inviata al Fornitore addebitando, altresì, ogni spesa sostenuta.

Consegne parziali, rispetto ai quantitativi ordinati con la Richiesta di Consegna, devono essere concordate tra il Fornitore e l'Azienda.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla relativa segnalazione scritta, pena l'applicazione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Imballo e confezioni devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna della fornitura a sue spese.

ART. 7 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del Prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna previsti ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del Prodotto. A seguito di tale comunicazione, le Richieste di Consegna pervenute nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiute entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, pena l'applicazione di quanto previsto nel capitolato.

Decorsi i predetti termini di consegna, l'Azienda, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun trimestre di durata del contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda.

ART. 8 GESTIONE DELL'INDISPONIBILITA' DEL PRODOTTO (E/O DELL'IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA)

Al verificarsi dell'inadempimento contrattuale relativo al proprio Contratto, per le ipotesi di indisponibilità del Prodotto di cui sopra, ha diritto di risolvere detto Contratto e procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo, quindi, procedendo all'acquisto del/i Prodotto/i direttamente sul libero mercato, per la/le quantità del/i Prodotto/i strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore (originario) l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di Prodotti equivalenti.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del Prodotto relative alla risoluzione del contratto di cui sopra non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente all'Azienda l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del Prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Azienda procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo Prodotto. La fornitura del nuovo Prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al Prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara. In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Azienda avrà facoltà di risoluzione del contratto, come previsto nella stessa.

ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITA'/COLLAUDO

Per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura di consegna che prevedono la consegna e l'installazione dei prodotti, l'Azienda procede entro 30 giorni solari dalla data di installazione, a svolgere, ove previsto, le opportune verifiche di collaudo finalizzate all'accettazione della fornitura. Il collaudo deve appurare:

- la rispondenza della consegna all'ordine effettuato;
- la verifica delle prestazioni, anche a mezzo di opportuna strumentazione di misura;
- ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini di legge.

I prodotti consegnati non collaudati restano di proprietà del Fornitore che non può vantare alcun diritto al pagamento sino ad installazione conclusa, ovvero sino a che i beni risultino montati, funzionanti e completi di ogni accessorio e documento eventualmente previsto nel Capitolato.

I termini di pagamento inizieranno a decorrere dalla data del collaudo della fornitura.

ART. 10 MANUTENZIONE, GARANZIA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia su tutti i beni forniti per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.). La gestione e il controllo dell'assistenza durante il periodo di garanzia sarà curato dal Dec. La garanzia dovrà essere fornita per un periodo di almeno 24 mesi a partire dalla data del verbale di verifica/collaudo positivo. La ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore dalla data del collaudo. La ditta, pertanto, si obbliga a eliminare a proprie spese, nessuna esclusa, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati o per imperfetto montaggio.

In caso di irreparabilità del prodotto, il Fornitore avrà l'obbligo di sostituire il bene con un prodotto conforme alle caratteristiche tecniche specificate negli atti di gara, senza che sia previsto alcun onere aggiunto per l'Azienda.

L'Azienda sarà tenuta a corrispondere all'aggiudicatario unicamente il costo dei pezzi sostituiti solo nel caso in cui lo stesso produca apposita documentazione atta a comprovare che i guasti e le rotture sono derivati da un utilizzo improprio da parte dell'Azienda stessa. Tutte le parti di ricambio degli articoli offerti devono essere reperibili per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e per gli stessi vale lo stesso periodo di garanzia del bene principale.

Qualora nel corso della durata del contratto di fornitura, vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi o dovesse essere commercializzato un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, il Fornitore, previa trasmissione della scheda tecnica e previo parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali del prodotto aggiudicato. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione saranno formalizzate dall'Azienda.

ART. 11 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è incorsa, viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: #BFNE0H#, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'esito positivo della verifica/collaudato ed a saldo dell'ordine di fornitura.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato:

1. l'ID: identificativo del documento è il numero di ordine informatico trasmesso con NSO;
2. la data del documento (data dell'ordine NSO);
3. l'ENDPOINT ID: è riportato dal sistema NSO in "dati del cliente";
4. il numero del DDT;
5. il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

ART. 12 PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Al pagamento relativo alle forniture si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dall'azienda. Il pagamento della fattura/e è subordinato all'esito positivo del collaudo/verifica amministrativa dell'apposita Commissione designata dalla S.A.

ART. 13 VARIAZIONI DI TITOLARITA'

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma del D.Lgs. 36/2023.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare dell'eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita

del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unitamente all'indicazione della ditta, subentrata al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto ed alla dichiarazione della casa madre attestante il cambio di distribuzione.

La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato, nonché dei prezzi già praticati. La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto, previa verifica dei requisiti e versamento della cauzione definitiva.

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 1256 del codice civile. L'indisponibilità a praticare le sopracitate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria di merito.

La ditta aggiudicataria potrà tuttavia, se in grado, offrire prodotto omologo al medesimo costo, se non inferiore, che, se ritenuto tecnicamente conforme dell'organo tecnico, potrà consentirle il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

ART. 14 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ("CAUZIONE DEFINITIVA")

Ai sensi dell'art. 117 del "Codice" l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo complessivo di affidamento (Iva esclusa). Tale importo è ridotto secondo le disposizioni del precedente articolo.

Tale importo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia per l'esecuzione del contratto, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Azienda e la conseguente aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del "Codice".

Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto comunicata dal DEC.

ART. 15 PENALI E RECLAMI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali

previste previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione del contratto d'intesa eventualmente con il RUP, mediante apposito provvedimento.

Di seguito le tipologie di reclami:

- Mancata consegna del prodotto e accessori connessi entro i tempi e nelle modalità stabiliti nel Capitolato.
- Mancata rispondenza prodotti e accessori richiesti e prodotti e accessori consegnati
- Consegne parziali.
- Altri disservizi.

Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l'applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche dell'Azienda.

L'Azienda potrà applicare le seguenti penali in caso di inadempimento del fornitore per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore ordinato, sia esso inteso come la consegna della singola apparecchiatura che del materiale di consumo.

Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'Azienda ha la facoltà di applicare le relative penali secondo le modalità stabilite nel contratto. Perdurando il ritardo della consegna o l'inadempienza contestata oltre un periodo di gg 30 (trenta), l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Azienda stessa.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione della fattura in pagamento emessa dall'Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all'impresa aggiudicataria con richiesta di nota di credito con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall'impresa aggiudicataria tramite emissione di note di credito a favore del committente per l'importo della penalità.

In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa aggiudicataria non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il committente potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo.

Si intende fatto salvo il diritto di questa Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto o privo di confezionamento ed imballaggio. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l'applicazione dell'istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno.

Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'impresa che segue in graduatoria;
- oneri di natura organizzativa;

- danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
- minori introiti.

ART. 16 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Impresa aggiudicataria è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. con diritto di incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o difformità nei confezionamenti;
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo della consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta gironi, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, prima della stipula del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- qualora, prima della stipula del contratto si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

Durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 18 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato dalla S.A., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

ART. 19 RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 81/2008 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.